



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359/7451

Ufficio I

OGGETTO: Quadro di sintesi della legislazione italiana contro il razzismo e la discriminazione

Costituzione italiana

La Costituzione italiana, all'art. 3 prevede che: " *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese*".

Il compito previsto al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione viene realizzato attraverso il ricorso alla normativa ordinaria, ai regolamenti e mediante l'azione della Pubblica Amministrazione.

Legge ordinaria n. 205 del 1993

Nota come "legge Mancino", è considerata la legge fondamentale sulla materia, in quanto da un lato, ha colmato lacune normative e dall'altro, ha inciso, modificandola ed integrandola, la legislazione preesistente, che, seppure in modo incompleto e frammentario, disciplinava il fenomeno.

-Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 1)

Individua particolari figure di reato per " *chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*" ovvero per " *chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*".

La legge citata inoltre, vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Pena comminata: Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Disposizioni di prevenzione (Art 2)

E' punito con la pena della reclusione fino a tre anni, oltre ad una pena pecuniaria, la condotta di " *chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di*

cui alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)".

Al secondo comma dell'art. 2 è prevista la contravvenzione che dispone il divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli sopraindicati e punisce il contravventore con l'arresto da tre mesi ad un anno.

E' prevista, inoltre, l'applicazione della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, ai soggetti denunciati o condannati per uno dei reati previsti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 (sopracitata), per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (recante norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio), o per un reato aggravato ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonché ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'art. 18 primo comma, n. 2 bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 (motivi di ordine pubblico). Tale misura di prevenzione conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, oppure se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 (norme in materia di misure di prevenzione personali)

Circostanza aggravante (Art. 3 comma 1)

E' prevista una circostanza aggravante generale (applicabile cioè a tutti i reati), con aumento di pena fino alla metà, per tutti i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Circostanza attenuante (Art. 3 comma 2)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale (minore età), concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Perquisizioni e sequestri (Art. 5)

Quando si procede per un reato aggravato per finalità di discriminazione razziale, l'autorità giudiziaria può disporre la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono anche solo concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Tale disposizione contiene una deroga parziale alle disposizioni generali in materia che consente la perquisizione quando vi è fondato motivo di ritenere che colà si occultino il corpo del reato.

-Disposizioni processuali- (art. 6)

a) Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3 comma 1, (discriminazione razziale) si procede in ogni caso d'ufficio.

b) Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà, e nelle ipotesi più gravi l'obbligo, di procedere all'arresto.

c) Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise, è competente il tribunale.

d) Per i reati di cui sopra (indicati all'articolo 5, comma 1), il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

-Sospensione cautelativa e scioglimento- (art. 7)

Quando si procede per uno dei reati disciplinati dalla legge in esame e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione di reati relativi alla discriminazione può essere cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.

In una fase successiva, quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di discriminazione, il Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

L'art. 19 del Decreto Legislativo sopraccitato, noto come "Testo Unico sull'immigrazione" vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Legge ordinaria 645 del 1952 (modificata dalla legge n. 152 del 1975 e dalla legge 205 del 1993)

Già dal 1952 il legislatore, con la legge n. 645 (successivamente modificata dagli interventi del legislatore soprariportati) aveva predisposto una normativa che, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vietava, unitamente alla riorganizzazione del partito fascista, lo svolgimento di propaganda razzista.

L'articolo 1 della legge citata, recita testualmente: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha organizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito e compie manifestazioni esteriori di carattere fascista". Le pene previste per tali reati (da cinque a dodici anni di reclusione per i promotori, gli organizzatori o i direttori e da due a cinque anni per i partecipanti) sono raddoppiate se l'associazione, il movimento o il gruppo sono armati o assumono il carattere di organizzazione paramilitare o fanno uso di violenza.

L'articolo 4 della legge citata prevede e punisce la c.d. "apologia di fascismo" la quale consiste nel fare propaganda "per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità indicate nell'art. 1". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una pena pecuniaria, la stessa pena prevista per il reato di cui al comma 2, consistente nell'esaltare pubblicamente "esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche" lo stesso comma prevede inoltre che "Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni", oltre ad una pena pecuniaria.

ESTRADIZIONE PASSIVA

Art. 698 comma 1 c.p.p.: “Non può essere concessa l’extradizione per un reato politico, nè quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.”

Art. 705 comma 2 c.p.p.: “La Corte d’Appello pronuncia comunque sentenza contraria all’extradizione:

(...)

c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene, o ai trattamenti indicati nell’art.698 comma 1 c.p.p.”

Art. 712 comma 2 c.p.p.: “Il transito non può essere autorizzato:

(...)

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’art.698 comma 1 c.p.p”

ROGATORIA PASSIVA

Art. 723 comma 2 secondo periodo c.p.p.: “ Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia espresso liberamente il suo consenso alla rogatoria”

Art. 724 comma 5 c.p.p.: “ L’esecuzione della rogatoria è negata:

(...)

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria”.

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALE STRANIERE

Art. 733 comma 1 c.p.p.: “ La sentenza penale straniera non può essere riconosciuta se:

(...)

d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle

condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo".